



CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

C.F.: 82001410818

P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

3° SETTORE

SERVIZI ALLA CITTÀ E ALLE IMPRESE E PROTEZIONE CIVILE

Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività di Autoservizio Pubblico non di linea (Taxi e Noleggio con Conducente - NCC)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. __ del __/__/____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizione del Servizio Pubblico non di linea**
- Art. 2– Figure giuridiche**
- Art. 3 – Commissione consultiva**
- Art. 4 – Contingentamento servizio pubblico non di linea**
- Art. 5 – Concorso per assegnazione del titolo abilitativo servizio pubblico non di linea**
- Art. 6 – Contenuti del bando.**
- Art. 7 – Requisiti per l'ammissione al concorso**
- Art. 8 – Titoli oggetto di valutazione**
- Art. 9 – Assegnazione e rilascio del titolo abilitativo**
- Art. 10 – Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi**
- Art. 11 – Trasferibilità del titolo**
- Art. 12 – Tariffe**
- Art. 13 – Trasporto persone diversamente abili**
- Art. 14 – Aspettativa**
- Art. 15 – Impiego tecnologie innovative**

TITOLO II – SERVIZIO TAXI

CAPO I – TIPOLOGIE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 16 – Definizione**
- Art. 17 – Requisiti generali per l'esercizio del servizio taxi**
- Art. 18 – Le diverse tipologie del servizio taxi**
- Art. 19 – Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione**
- Art. 20 – Condizioni di esercizio**
- Art. 21 - Numero delle licenze**
- Art. 22 – Sostituzione autovettura**
- Art. 23 - Riconoscibilità delle autovetture**
- Art. 24 - Ambito territoriale**

CAPO II - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 25 - Caratteristiche dell'autovettura. Tassametro**
- Art. 26- Condizioni dell'autovettura**

Art. 27- Turni di servizio ed acquisizione della corsa

Art. 28- Comportamento del tassista durante il servizio

Art. 29 - Interruzione della corsa

Art. 30 - Comportamento degli utenti del servizio

Art. 31- Sostituzione alla guida

TITOLO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURE

Art. 32 – Definizione

Art. 33 – Servizi complementari ed integrativi

Art. 34 – Requisiti specifici per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 35- Condizioni di esercizio. Autorizzazione per esercizio e figure giuridiche di gestione

Art. 36 – Determinazione del numero degli autoveicoli di noleggio con conducente da ammettere in servizio e loro conoscibilità

Art. 37 – Inizio, sospensione e modalità svolgimento servizio

Art. 38 – Comportamento noleggiatori e dei conducenti veicoli

Art. 39 – Comportamenti utenti

Art. 40 – Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio

Art. 41 – Responsabilità esercizio

Art. 42 – Cessazione attività e/o rinuncia autorizzazione

CAPO II – NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AMBULANZA

Art. 43 – Servizio noleggio per trasporto specifico di persone con ambulanza (tipo B)

CAPO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOBUS

Art. 44 – Disciplina

CAPO IV - FATTISPECIE SPECIALI NOLEGGIO CON CONDUCENTI

Art. 45 – Disposizioni comuni

TITOLO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 46 - Addetti alla Vigilanza

Art. 47 - Idoneità dei mezzi di servizio

Art. 48 - Sanzioni

Art. 49 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 50- Ammonizione

Art. 51 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 52- Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo

Art. 53 - Revoca del titolo abilitativo

Art.54 - Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca

Art. 55 - Carta dei servizi

Art.56 - Sito web e reclami

Art.57 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione del Servizio Pubblico non di linea

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea i servizi di trasporto collettivo e individuale di persone che svolgono una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari e automobilistici. Tali servizi sono effettuati su richiesta dell'utenza, in modo non continuativo su percorsi predeterminati, ma secondo itinerari e modalità stabiliti di volta in volta.

Rientrano tra gli autoservizi pubblici non di linea:

- il servizio di taxi effettuato con autovettura o motocarrozzeria;
- il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura o motocarrozzeria.

Sono altresì considerati autoservizi pubblici non di linea i servizi di taxi e di noleggio con conducente svolti con ulteriori tipologie di veicoli riconosciuti idonei dalla normativa vigente.

Il servizio di trasporto pubblico non di linea è disciplinato dal presente regolamento e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni dell'Unione Europea, dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dagli usi e dalle consuetudini applicabili in materia.

Art. 2 – Figure giuridiche

I titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ai fini dell'esercizio dell'attività, possono operare secondo le forme giuridiche previste dalla normativa vigente ed in particolare:

1. essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione;
3. associarsi in consorzi tra imprese artigiane o in altre forme associative previste dalla legge;
4. operare in qualità di imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

È consentito ai titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC conferire il proprio titolo abilitativo agli organismi sopra indicati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni. In tali casi, il titolare conserva la titolarità del titolo e può rientrarne in possesso in caso di recesso, esclusione o scioglimento del rapporto associativo.

Il competente ufficio comunale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, provvede ad annotare sul titolo abilitativo i dati del soggetto conferitario e la data di decorrenza del conferimento. L'annotazione ha efficacia fino all'eventuale rientro in possesso del titolo da parte del titolare originario.

Il rientro nella disponibilità del titolo è consentito nei casi e con le modalità previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della Legge n. 21/1992. In caso di recesso dagli organismi associativi, il titolo non può essere nuovamente conferito al medesimo soggetto prima che sia decorso il termine minimo di un anno, salvo diverse disposizioni normative vigenti.

Condizione necessaria per il conferimento della licenza o dell'autorizzazione è che l'organismo conferitario disponga di una sede operativa o unità locale e di almeno una rimessa ubicata nel territorio della Regione Siciliana, in coerenza con la normativa regionale vigente

Art. 3 – Commissione consultiva

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio e all'applicazione del presente regolamento, il Sindaco, entro sei mesi dall'approvazione del regolamento medesimo, provvede con proprio provvedimento alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, così composta:

- a) il Dirigente dell'Unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti il servizio pubblico di piazza, con funzioni di Presidente;

- b) il Dirigente del Settore Polizia Municipale, o suo delegato;

- c) due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello comunale, regionale e nazionale, designati dalle medesime;

- d) due rappresentanti delle associazioni degli utenti o dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale, regionale e nazionale, designati dalle medesime.

Le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti o dei consumatori alle quali inoltrare la richiesta di designazione sono previamente individuate con provvedimento del Dirigente dell'Unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti il servizio pubblico di piazza.

Le associazioni individuate provvedono alla designazione dei rispettivi rappresentanti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco provvede comunque alla nomina della Commissione.

La partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, indennità o gettoni di presenza.

Per questioni di particolare rilevanza tecnica, la Commissione può essere integrata da tecnici specialisti nelle materie oggetto di trattazione, con funzioni esclusivamente consultive.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato da riportare nel verbale della seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente convoca la Commissione, con indicazione dell'ordine del giorno, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Il Presidente è altresì tenuto a convocarla entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta motivata e sottoscritta da almeno quattro componenti.

La Commissione svolge funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione comunale.

La Commissione resta in carica per quattro anni e comunque fino alla nomina dei successivi componenti.

Art. 4 – Contingentamento del servizio pubblico non di linea

Il numero delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non di linea è determinato in relazione al fabbisogno del territorio, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra domanda e offerta, nel rispetto dei principi di efficienza, qualità e accessibilità del servizio.

La determinazione del fabbisogno tiene conto, in modo integrato, dei seguenti elementi:

- il numero delle licenze e autorizzazioni già rilasciate e operanti;
- l'offerta complessiva di trasporto pubblico di linea e non di linea presente sul territorio;
- la consistenza della popolazione residente e la sua distribuzione territoriale;
- i flussi turistici e le presenze sul territorio;
- la presenza e la distribuzione delle attività produttive e commerciali;
- la localizzazione dei servizi socio-sanitari;
- la presenza di istituti scolastici, strutture sportive, culturali e ricreative;
- i principali poli attrattori di mobilità urbana ed extraurbana.

La metodologia di determinazione del fabbisogno deve basarsi, ove possibile, su dati oggettivi e aggiornati, anche attraverso analisi della domanda di servizio, dei tempi di attesa, del numero di corse effettuate e delle eventuali richieste non soddisfatte.

La Giunta Comunale provvede, con cadenza almeno quadriennale o comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, alla verifica del fabbisogno del servizio pubblico non di linea, anche mediante indagini specifiche o studi di settore.

Ai fini della suddetta determinazione e dei relativi aggiornamenti, è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 3.

Art. 5 – Concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi del servizio pubblico non di linea

I titoli abilitativi per l'esercizio del servizio pubblico non di linea sono assegnati mediante pubblico concorso, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e dei criteri di determinazione del contingente di cui all'art. 4.

Il concorso è indetto con apposito bando approvato con determinazione del Dirigente competente.

La procedura concorsuale è improntata ai principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento.

L'assegnazione dei titoli abilitativi avviene, di norma, mediante valutazione per titoli.

L'Amministrazione può prevedere, in relazione al numero dei titoli abilitativi da assegnare o alla specificità del servizio, lo svolgimento di prove selettive, anche scritte e/o orali, finalizzate alla verifica delle competenze professionali richieste.

I criteri di valutazione devono essere predeterminati e resi pubblici nel bando, in modo chiaro e puntuale, al fine di garantire la massima oggettività nella formazione della graduatoria.

Art. 6 – Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi deve contenere, a pena di nullità, almeno i seguenti elementi:

- il numero dei titoli abilitativi (licenze o autorizzazioni) da assegnare;
- i requisiti generali richiesti per la partecipazione;
- l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- i criteri di valutazione dei titoli e, ove previste, delle prove selettive;
- l'indicazione puntuale dei punteggi attribuibili e delle modalità di formazione della graduatoria;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- lo schema di domanda e l'elenco della documentazione richiesta;
- le modalità di svolgimento delle eventuali prove;
- le cause di esclusione dalla procedura;
- le modalità di approvazione della graduatoria e di assegnazione dei titoli.

Il bando deve inoltre prevedere forme di pubblicità idonee a garantirne la massima diffusione, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sugli altri canali previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i soggetti che siano in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici e quelli specifici del concorso messo a bando e cioè:

- 1) L'iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 bis della legge regionale 06/04/1996, n. 29
- 2) La patente di guida in corso di validità, e certificato di abilitazione professionale (tipo KB), idonea alla conduzione dei veicoli adibiti al servizio.

Art. 8 - Titoli oggetto di valutazione

Ai fini dell'assegnazione dei titoli abilitativi per l'esercizio del servizio pubblico non di linea, costituiscono oggetto di valutazione non esclusivo i titoli e le esperienze professionali espressamente previsti dal bando di concorso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.

I criteri di valutazione devono essere improntati ai principi di trasparenza, oggettività, proporzionalità e verificabilità.

Costituiscono titoli valutabili:

- a) il titolo di studio;
- b) l'esperienza professionale maturata nel settore, con particolare riferimento ai periodi di servizio svolti in qualità di sostituto alla guida o di dipendente presso imprese di noleggio con conducente, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi e per un

massimo di 8 semestri attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- c) la conoscenza di lingue straniere, certificata da enti accreditati;
- d) la disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità;
- e) (per il solo servizio NCC) l'assenza di titolarità di altra autorizzazione;

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e devono essere documentabili o autocertificabili ai sensi della normativa vigente.

Non sono ammesse valutazioni discrezionali né attribuzioni di punteggio per titoli non espressamente previsti dal bando. Il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso.

Il punteggio complessivo è determinato dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli titoli.

In caso di parità di punteggio, il titolo abilitativo è assegnato al candidato più giovane di età; in caso di ulteriore parità, si tiene conto della data e, ove necessario, dell'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I titoli che si rendono disponibili nel periodo di validità sono assegnati mediante scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 9 – Assegnazione e rilascio del titolo abilitativo

La Commissione di concorso, espletate le operazioni previste dal bando, approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo.

Il rilascio del titolo abilitativo è disposto con determinazione del Dirigente competente.

I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Il titolo abilitativo, ai fini della permanenza della sua efficacia, è soggetto a vidimazione annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente.

La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

In caso di mancata richiesta di vidimazione entro il termine previsto il titolo viene revocato.

Art. 10 – Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi

La Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi è nominata con determinazione del Dirigente competente ed è composta da:

- il Dirigente del Settore competente, con funzioni di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- un Funzionario del Settore competente in materia di autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra i candidati.

Di tutte le operazioni della Commissione è redatto apposito verbale.

Art. 11 – Trasferimento del titolo abilitativo

Il trasferimento del titolo abilitativo è autorizzato dal Comune, su richiesta del titolare, a favore di persona iscritta al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il trasferimento può essere richiesto quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare è assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) il titolare ha compiuto sessant'anni di età;
- c) il titolare è divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o revoca della patente di guida.

Nei casi di cui alla lettera c), l'inabilità o l'inidoneità deve essere attestata mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica competente. In tali casi il titolare deve cessare immediatamente il servizio e restituire al Comune la licenza e i contrassegni identificativi entro dieci giorni dalla presentazione del certificato. La richiesta di trasferimento deve essere presentata entro un anno dal verificarsi dell'evento.

In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché in possesso dei requisiti previsti, oppure ad altro soggetto designato dagli eredi e iscritto al Ruolo dei conducenti, previa autorizzazione del Comune.

Qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, può richiedere la sospensione della licenza per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi per giustificati motivi. Durante tale periodo il servizio può essere svolto da un sostituto alla guida.

Decorso il termine massimo di due anni senza che l'erede abbia acquisito i requisiti o senza che sia stato perfezionato il trasferimento, la licenza decade ed è restituita al Comune, che può procedere alla sua riassegnazione mediante concorso.

Il trasferimento della licenza può avvenire per atto tra vivi o mortis causa, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione del Comune.

Art. 12 – Tariffe

Le tariffe dei servizi pubblici non di linea sono determinate nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

1. Servizio taxi

Le tariffe del servizio taxi, nonché i relativi supplementi, sono determinate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe devono essere commisurate al tempo e alla distanza percorsa e articolate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, distinguendo tra servizio urbano ed extraurbano.

Il corrispettivo del servizio è determinato esclusivamente mediante l'utilizzo del tassametro regolarmente omologato.

Non è ammessa la determinazione del prezzo mediante accordo diretto tra utente e conducente, salvo i casi di tariffe predeterminate approvate dall'Amministrazione comunale per specifiche tratte o servizi.

Le tariffe e gli eventuali supplementi devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile all'interno dell'autovettura.

La Giunta Comunale può prevedere agevolazioni tariffarie per particolari categorie di utenti o per specifiche esigenze di mobilità, garantendo comunque l'equilibrio economico del servizio.

Gli adeguamenti tariffari possono essere disposti dalla Giunta Comunale anche in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei tabacchi.

2. Servizio di noleggio con conducente (NCC)

Per il servizio di noleggio con conducente, il corrispettivo è liberamente determinato tra le parti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 – Trasporto di persone con disabilità

Durante tutte le fasi del servizio, il titolare del servizio pubblico non di linea è tenuto a prestare la necessaria assistenza alle persone con disabilità, nel rispetto dei principi di uguaglianza, accessibilità e non discriminazione.

L'obbligo di assistenza comprende le operazioni di salita e discesa dal veicolo, nonché il supporto necessario alla fruizione del servizio, nei limiti delle condizioni operative e di sicurezza.

Il trasporto di carrozzine, ausili per la mobilità, cani guida e altri strumenti indispensabili alla persona con disabilità è effettuato senza alcun sovrapprezzo.

Art. 14 – Sospensione temporanea del servizio

Al titolare del servizio pubblico non di linea può essere concessa, su richiesta motivata e documentata, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo massimo di tre anni.

La sospensione è autorizzata dal competente ufficio comunale, previa verifica della sussistenza di comprovati motivi personali, familiari o professionali.

Durante il periodo di sospensione, il titolo abilitativo resta in capo al titolare, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di sostituzione alla guida, ove applicabili.

Art. 15 – Impiego di tecnologie innovative

Nell'organizzazione e nello svolgimento del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative finalizzate a:

- facilitare le modalità di prenotazione e pagamento del servizio;
- ridurre i tempi di attesa dell'utenza;

- migliorare l'efficienza e la diffusione dell'offerta di trasporto sul territorio.

L'utilizzo di strumenti e sistemi tecnologici deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, nonché dei principi di accessibilità, trasparenza e non discriminazione.

Qualora l'impiego di nuove tecnologie comporti modalità operative non espressamente previste dal presente regolamento, le stesse devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'art. 3.

TITOLO II – SERVIZIO TAXI

CAPO I – TIPOLOGIE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 16 – Definizione del servizio taxi

Il servizio taxi è un servizio pubblico non di linea di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture immatricolate per uso di piazza, su richiesta dell'utenza e con destinazione liberamente determinata dal cliente.

Il servizio si rivolge a un'utenza indifferenziata ed è esercitato nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente, nonché degli usi e delle consuetudini.

Il Comune di Mazara del Vallo riconosce il servizio taxi quale componente essenziale del sistema di trasporto pubblico locale e ne promuove l'integrazione con le altre modalità di trasporto, al fine di garantire livelli adeguati di mobilità, accessibilità e qualità del servizio.

Art. 17 – Requisiti generali per l'esercizio del servizio taxi

La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;
- b) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
- c) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio di Taxi, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
- d) superamento della scuola dell'obbligo;
- e) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- f) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
- g) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere e) ed f);

- h) il non essere stato dichiarato fallito;
- i) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- l) il non essere titolari di altra licenza Taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente; il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
- m) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n°646, nonché della legge n°726 del 12 ottobre 1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - n) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- o) essere muniti di certificazione in corso di validità attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dal medico competente che riporti espressamente la dicitura di “non essere consumatore di droghe e alcool”;
- p) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio.

Con riferimento al comma 1, lettere e), f), h) e m) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Art. 18 – Taxi collettivo e taxi sharing

Il servizio taxi può essere svolto, oltre che nella forma ordinaria, anche nelle modalità di taxi collettivo e taxi sharing, finalizzate a consentire la condivisione della corsa tra più utenti, ottimizzare l'utilizzo dei veicoli taxi e ridurre i costi del servizio.

Per taxi collettivo si intende il servizio di trasporto effettuato con un unico veicolo taxi a favore di più utenti che partono dallo stesso luogo o da luoghi vicini e sono diretti verso la stessa destinazione o lungo una medesima direttrice.

Sono consentite brevi deviazioni di percorso, purché preventivamente accettate da tutti i passeggeri presenti a bordo.

Per taxi sharing si intende il servizio di trasporto condiviso tra più utenti che, pur effettuando richieste separate, condividono lo stesso veicolo taxi per percorsi totalmente o parzialmente coincidenti, con applicazione di una tariffa pro-capite inferiore rispetto alla tariffa ordinaria.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 3 del presente regolamento e le associazioni di categoria e dei consumatori, stabilisce con apposito provvedimento le modalità di svolgimento dei servizi, le relative tariffe e le eventuali condizioni operative.

La Giunta Comunale può inoltre avviare sperimentazioni del servizio di taxi collettivo o taxi sharing, anche limitatamente a determinati periodi dell'anno, fasce orarie o aree del territorio

comunale, al fine di migliorare l'efficienza del servizio, favorire la riduzione del traffico veicolare e dell'impatto ambientale e incentivare l'utilizzo del servizio taxi.

Qualora l'introduzione o l'estensione di tali servizi comporti modifiche al contingente delle licenze, il Comune procede nel rispetto della normativa vigente e previo eventuale parere dell'autorità competente ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera m), n. 1 del decreto-legge 201/2011.

Art.19 - Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dall'Unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti il servizio pubblico di piazza.

Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Il Comune può autorizzare temporaneamente i titolari di licenza per il servizio taxi a svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio flessibili in deroga alle condizioni ordinarie, per migliorare l'efficienza del servizio, con le modalità eccezionali di cui al presente Regolamento.

Art. 20 - Condizioni di esercizio

In capo ad una stessa persona fisica è vietato:

- a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

In caso di sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il comune di Mazara del Vallo procederà con la sospensione delle licenze possedute assegnando all'interessato un termine per comunicare espressamente la propria rinuncia riferita al/ai titolo/titoli in eccesso.

La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15/1/92 n.21.

Art. 21 – Numero delle licenze

Il numero delle autovetture sarà stabilito ed aggiornato dalla Giunta Comunale in base ai criteri definiti dalle Linee Guida in materia di adeguamento del servizio taxi per regioni ed Enti locali (all. A della delibera n.46/2022 del 23/03/2022 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti) in riferimento ai Comuni con meno di 100.000 abitanti.

La Giunta Comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente, sia in via stabile, modificando il complessivo numero delle licenze di cui al comma 1, sia avvalendosi delle modalità flessibili e temporanee di cui al presente regolamento, nel rispetto dell'art. 4.

Art. 22 - Sostituzione autovettura diversa

Il titolare di licenza Taxi può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all'ufficio della motorizzazione civile e/o soggetto competente che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo, che si vuole adibire al servizio Taxi, e al contestuale passaggio ad uso privato del mezzo da sostituire.

Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità 90 giorni, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro il termine suddetto, la relativa richiesta all'ufficio della motorizzazione civile.

La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa licenza, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.

Art. 23 - Riconoscibilità delle autovetture.

La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi deve essere bianca.

Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale o posizione laterale, perpendicolare al posto guida, un contrassegno luminoso inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica), di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" che deve essere posizionato obbligatoriamente, durante lo svolgimento del servizio. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura del numero d'ordine che gli viene assegnato e di un'apposita targa posteriore inamovibile con la scritta in nero "Città di Mazara del Vallo" e lo stemma della città.

Il Comune provvederà a fornire appositi adesivi da applicare sulle portiere dell'autovettura recanti lo stemma della città di Mazara del Vallo, i numeri unici di chiamata ed il numero di licenza Taxi.

Art. 24 - Ambito territoriale

I veicoli adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente nei posteggi appositamente destinati.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente.

Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più economico per i trasportati per raggiungere la destinazione richiesta.

CAPO II - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 25 - Caratteristiche dell'autovettura. Tassametro.

Le autovetture adibite al servizio Taxi devono essere dotate di tassametro. Il tassametro deve essere regolarmente omologato.

Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertino il regolare funzionamento, in concomitanza alla validazione della licenza.

La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l'esatta collocazione sull'autovettura vengono verificati da centri tecnici specializzati, che provvedono a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso il numero di autorizzazione dei centri tachigrafi.

In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia al Settore.

Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, dà immediata comunicazione all'Unità Organizzativa preposta ai procedimenti inerenti al servizio pubblico di piazza e provvede alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.

Art. 26 - Condizioni dell'autovettura

L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente, compatibilmente con le condizioni climatiche, atmosferiche e ambientali.

La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal Codice della Strada di cui al D. lgs. n. 285/1992.

Art. 27 – Turni di servizio e modalità di acquisizione della corsa

I turni di servizio e gli orari sono stabiliti con determinazione del Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 3, sulla base delle esigenze del servizio, dell'andamento della domanda e dei principi di efficienza ed equa distribuzione del servizio sul territorio.

Resta ferma la competenza del Sindaco ad adottare ordinanze per il coordinamento e la riorganizzazione degli orari del servizio in presenza di esigenze di interesse pubblico, anche connesse a eventi, emergenze o particolari condizioni della mobilità urbana.

Modalità di acquisizione della corsa

Nell'ambito del territorio comunale, la corsa può essere acquisita mediante:

- stazionamento nei posteggi taxi autorizzati;
- richiesta diretta dell'utente su strada, nel rispetto del Codice della Strada;

- sistemi di chiamata tramite strumenti tecnologici, piattaforme digitali, reti radio o telefoniche.

I sistemi di acquisizione della corsa devono garantire:

- accesso non discriminatorio per tutti gli utenti;
- pari opportunità di utilizzo per tutti gli operatori del servizio;
- condizioni trasparenti e non esclusive;
- assenza di oneri ingiustificati o barriere all'accesso.

È fatto divieto di adottare modalità organizzative o strumenti tecnologici che limitino la libera concorrenza tra gli operatori o che impediscano l'accesso al servizio da parte dell'utenza.

Obblighi di servizio e stazionamento

Durante i turni di servizio, i conducenti sono tenuti a garantire la disponibilità del servizio, anche mediante stazionamento nei posteggi autorizzati, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

I posteggi taxi sono individuati con apposito provvedimento dell'Amministrazione e adeguatamente segnalati.

Disposizioni per i servizi extraurbani

Nel caso di utilizzo di tratti autostradali per servizi extraurbani, il conducente ha diritto al rimborso del pedaggio sostenuto, purché tale costo sia preventivamente comunicato all'utente.

Art. 28 - Comportamento del tassista durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) seguire il percorso più economico per l'utente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si renda necessaria;
- b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- c) comportarsi con correttezza, diligenza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- d) prestare assistenza ai passeggeri, con particolare attenzione nei confronti delle persone anziane e/o disabili o fragili;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, il conducente del taxi guasto che ha interrotto la corsa dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
- f) consegnare ai competenti uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo entro 3 gg dal ritrovamento, sempre che la consegna non sia avvenuta direttamente a mani degli stessi clienti su loro esplicita richiesta; nel caso in cui la consegna su richiesta del cliente comporti l'effettuazione di una corsa del taxi, dovrà essere corrisposto dall'interessato il relativo importo tassametrico debitamente documentato;

- g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- h) rispettare la normativa fiscale vigente in materia;
- i) mantenere affisse sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposte in modo ben visibile all'utente, le tabelle riproducenti le tariffe vigenti e i relativi supplementi, nonché il numero di licenza. In tale sede dev'essere inoltre riportato l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.
- l) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992;
- m) quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente per situazioni di necessità indifferibili, posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio;
- n) essere in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;
- o) utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
- p) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate;
- q) non fumare all'interno del taxi.

Nell'esercizio della propria attività al tassista è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui agli artt. 1 e 8 del presente Regolamento nonché dall'art. 10 della l. n. 21/1992. Può essere presente la figura del "tirocinante", ossia colui che svolge un periodo di tirocinio pratico affiancando durante il servizio un titolare di licenza;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;
 - d) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale o interrompere la corsa una volta acquisita anche solo via radio, senza portare a destinazione l'utente, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della Civica Amministrazione, oppure qualora non sussistano adeguati spazi di manovra per i veicoli o in strade private delimitate da cancelli, androni, portoni e cortili o in caso di evidente pericolosità a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale;
 - e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;
 - f) fumare e mangiare all'interno della autovettura durante l'espletamento di un servizio.
- Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha facoltà di rifiutare:

- a) il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti;
- b) il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne;
- c) i servizi aventi destinazione oltre i limiti comunali; nel caso in cui li accetti, il tassista ha facoltà di chiedere anticipatamente il pagamento di un acconto.

Art. 29 - Interruzione della corsa

Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.

Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo. In caso di mancato accordo, il tassista può esigere esclusivamente l'importo corrispondente alla parte fissa della tariffa (scatto iniziale e supplementi). Il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:

- a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
- b) qualora, per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, non sia più possibile prestare servizio;
- c) nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.

Arti. 30- Comportamento degli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:

- a) aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico e salire o scendere dal veicolo in movimento;
- b) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature, ovvero portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
- c) compiere atti contrari alla decenza o al buon costume;
- d) distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;
- e) fumare, bere bevande ad esclusione dell'acqua e mangiare nelle autovetture;
- f) fare schiamazzi o rumori molesti;
- g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio.

Art. 31- Sostituzione alla guida

I titolari di licenza taxi possono mantenere la titolarità della licenza a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità, sospensione della patente, o perdita della abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla vigente normativa.

Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire dai soggetti di cui al comma 1 per l'anno successivo al compimento dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione. In tali casi il titolare della licenza taxi deve comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la sostituzione alla guida all'ufficio competente, indicando la sua durata, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve, altresì, indicare il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dalla normativa vigente, dichiarando l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. Per i titolari di licenza taxi conferita in cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare all'unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti al servizio pubblico di piazza, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sostituzione alla guida, indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti.

I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. I collaboratori familiari devono essere in possesso di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa di settore. Possono svolgere l'attività di collaboratori i soggetti occupati con contratto di lavoro, ed i familiari secondo le prescrizioni vigenti. I sostituti e i collaboratori familiari sono obbligati a rispettare il turno e l'orario di servizio del titolare. Delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni poste in essere dai soggetti di cui ai commi precedenti saranno chiamati a rispondere sia l'autore materiale della violazione sia il titolare della licenza.

In periodi di particolare afflusso turistico e per un tempo limitato è possibile individuare un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente, che si alterni nella stessa giornata con il titolare della licenza taxi per garantire oltre al turno assegnato o scelto anche un turno supplementare, ai sensi dell'art.25 del presente regolamento.

TITOLO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURE

Art. 32 - Definizione

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica su richiesta del cliente presso la sede del vettore e/o anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene di norma all'interno delle rimesse.

Fermo restando quanto prescritto dalla normativa nazionale vigente, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Mazara del Vallo è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa, tenuto conto del regime dispositivo di favore per la Regione siciliana (art.3, comma 3, della Legge quadro 21/1992 come sostituito dall'art. 10 bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)

Ai sensi del co.4, art.11 L.n. 12/2019 l'inizio di ogni servizio di noleggio con conducente deve avvenire con partenza dal luogo di stazionamento del mezzo, con ritorno al medesimo luogo al termine del servizio.

Il prelevamento al di fuori del territorio comunale può essere effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo le modalità disciplinate dall'Assessorato Regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 33 - Servizi complementari e integrativi

Le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento di servizi complementari e integrativi rispetto al trasporto pubblico di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34 –Requisiti specifici per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere rilasciata sia a persone fisiche che a persone giuridiche, appartenenti all'Unione europea.

Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n'21;
- b) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
- c) proprietà o disponibilità in leasing, di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
- d) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- e) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
- f) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere d) ed e);

- g) il non essere stato dichiarato fallito;
- h) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- i) il non essere titolari di licenza Taxi;
- l) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
- m) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche. (antimafia), alla legge 13 settembre 1982, n°646, nonché alla legge n°726 del 12 ottobre 1982 ed alle successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- n) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio Taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni;
- o) non svolgere altre attività lavorative incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità o la sicurezza del servizio;
- p) avere la disponibilità di un'idonea rimessa per la sosta dei mezzi utilizzati;
- q) essere muniti di certificazione in corso di validità attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dal medico competente che riporti espressamente la dicitura di "non essere consumatore di droghe e alcool";

Con riferimento al comma 2, lettere d), e), g) ed l) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Nel caso di richieste da parte di società (sia di capitali sia di persone), occorre che i requisiti di idoneità professionali debbano essere posseduti dall'amministratore unico, ovvero da un soggetto da questo designato a dirigere l'attività di NCC in maniera permanente ed effettiva.

Resta inteso che, in caso di società di persone, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soci, mentre per le società di capitale gli stessi devono essere posseduti dal rappresentante legale, nonché da coloro che dirigono attività in modo effettivo e permanente.

Per le imprese individuali, i predetti requisiti devono essere posseduti dal titolare. Le imprese familiari possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, si intendono come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della autorizzazione all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui presente articolo, posseduti dal collaboratore.

In concomitanza con la vidimazione annuale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore. La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.

In relazione al possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti e soltanto per le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si fa riferimento a quanto riportato nel comma 1 dell'art.118 della Legge Regionale n.4 del 16 aprile 2003.

Art. 35 – Condizioni di esercizio, autorizzazione per esercizio e figure giuridiche di gestione.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente si riferisce ad un singolo veicolo o natante.

Essa può essere concessa a persona fisica o giuridica. In capo alla medesima persona è ammesso il cumulo di più autorizzazioni.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'esercizio del servizio di noleggio con conducente è imputabile unicamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilità del comune di Mazara del Vallo.

L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente, così come previsto dal 1° comma dell'art. 8 della l.r. 13/02 come modificato dal 2° comma dell'art.118 della l.r. 4/03, fermo restando l'obbligo di concorrere per una sola autorizzazione in occasione di ogni singolo bando.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura. (art. 8 L. 21/92).

Art. 36 – Determinazione del numero degli autoveicoli NCC e loro riconoscibilità

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è determinato secondo le indicazioni del precedente articolo n.21.

Riconoscibilità dei veicoli

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere dotate di appositi contrassegni identificativi, al fine di garantirne la riconoscibilità e la distinzione rispetto ad altri servizi di trasporto.

In particolare, i veicoli devono esporre:

un contrassegno con la dicitura "NOLEGGIO", apposto in modo visibile sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore;

- una targa identificativa posteriore inamovibile recante:
- la dicitura "NCC";
- lo stemma del Comune di Mazara del Vallo;
- un numero progressivo identificativo.

Le caratteristiche, le dimensioni e le modalità di apposizione dei contrassegni sono stabilite dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.

Art.37 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Il titolare, prima dell'inizio dell'attività, è obbligato a munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione, licenza, nulla osta, certificazione, e al possesso di ogni requisito occorrenti per l'espletamento del servizio.

Il titolare, comunque, deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla consegna del titolo o dalla notifica della comunicazione di avvenuto rilascio o invito a ritirarlo.

A richiesta motivata dell'interessato, prima della scadenza, detto termine potrà essere prorogato dal Responsabile del Settore competente del Comune fino ad un massimo di complessivi 240 giorni.

Di qualsiasi sospensione del servizio superiore a cinque giorni consecutivi il titolare deve dare motivata e documentata comunicazione scritta al Comune, nel termine perentorio di giorni tre dall'inizio dell'interruzione.

Si ha diritto alla sospensione del servizio ed alla conservazione dell'autorizzazione in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive, motivi sindacali, malattia, etc.).

A richiesta documentata del titolare e previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente del Comune, inoltre, l'attività può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) per indisponibilità ed insostituibilità dell'autoveicolo autorizzato;
- b) per comprovata contrazione del traffico o dell'utenza. Tale sospensione non può, comunque, essere superiore a 90 giorni nel caso della lettera a) ed a 180 giorni nel caso di cui alla lettera b) complessivi anche non consecutivi, nell'arco del triennio precedente l'ultima richiesta.

Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni, prescrizioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare, dal presente regolamento.

Art. 38 – Comportamento dei noleggiatori e dei conducenti veicoli.

I noleggiatori ed i conducenti degli autoveicoli noleggiati, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

- c) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari prestando anche assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi;
- d) mantenere sempre pulita ed in perfetta efficienza l'autovettura e la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni servizio, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisce un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
- g) rispettare la normativa fiscale vigente in materia;
- h) esercitare con regolarità il servizio;
- i) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Ai noleggiatori e conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo, anche durante la sosta;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- d) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di eventuale pericolo.
- e) fumare nell'autovettura
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza di autoveicoli.

La tenuta di un comportamento non conforme ai dettami del presente articolo comporterà la diffida scritta. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia incorso nuovamente in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste a termini di legge e quelle amministrative accessorie previste nei successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 39 – Comportamento degli utenti

Agli Utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare nell'autovettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 40 – Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Comune può disporre, tramite gli uffici competenti, verifiche sull' idoneità dei mezzi a servizio.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di efficienza, il titolare dell' autorizzazione, entro un termine stabilito dal Comune, è tenuto al ripristino delle condizioni di efficienza od alla sostituzione del mezzo.

In mancanza, verranno adottati i provvedimenti di diffida e sospensione previsti dal presente regolamento.

Art. 41 – Responsabilità di esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque, derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio della autorizzazione è a carico esclusivamente ed interamente del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art. 42 - Cessazione attività e/o rinuncia autorizzazione

Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare dichiarazione scritta di rinuncia al competente ufficio allegando l'autorizzazione medesima per la definitiva archiviazione entro giorni 30 dalla data di cessazione.

CAPO II – NOLEGGIO CON CONDUCENTE AMBULANZA

Art.43- Servizio di noleggio per trasporti specifici di persone con ambulanze (tipo B)

Il servizio di trasporto effettuato, dietro corrispettivo, con autoambulanze adibite ad uso di terzi offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, e quindi esercitabile su autorizzazione, e dall'art.85 del nuovo Codice della Strada.

Per il rilascio dell'autorizzazione si dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene e Sanità, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti, stabilite dalla Autorità sanitaria competente, per il trasporto degli infermi.

E' comunque vietato espletare in qualsiasi modo interventi di pronto soccorso in caso di sinistri di qualsiasi natura, rientrando il servizio autorizzato nella tipologia del noleggio per trasporti specifici di persone.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.), previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

L'autorizzazione viene inoltre effettuata previa verifica dei requisiti professionali previsti nel presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al servizio NCC.

Il numero di autorizzazioni è determinato secondo le indicazioni del precedente art. 21.

CAPO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOBUS

Art.44 - Disciplina

In esecuzione del Decreto Assessoriale n.152/GAB del 14/10/2004, in applicazione della Legge 218/2003 e della L.R. n.20/2003 si da atto che la competenza per il rilascio delle suddette autorizzazioni spetta alla Regione.

CAPO IV -FATTISPECIE SPECIALI NOLEGGIO CON CONDUCENTI

Art. 45 - Disposizioni comuni

Con riferimento alla fattispecie di noleggio con conducente mediante l'uso di motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale, si da atto che, ai sensi dell'art.3, co.11 bis del D.L. n.138/2011 (convertito in L.n.148/2011) si è proceduto alla loro liberalizzazione quindi è sufficiente presentare SCIA all'unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti al servizio pubblico di piazza.

TITOLO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46- Addetti alla Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata, in via primaria, alla Direzione Polizia Locale, che si avvale del proprio personale.

Art. 47- Idoneità dei mezzi di servizio

La Direzione Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente.

Art. 48 – Sistema sanzionatorio

Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, le violazioni degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente regolamento sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi previsti, a sanzioni amministrative accessorie.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e gradualità, in relazione alla gravità della violazione, alla reiterazione della stessa e agli effetti prodotti sul servizio, sugli utenti e sull'Amministrazione.

In particolare, alle violazioni si applicano:

le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada e dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché dalla normativa regionale vigente;

- le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- l'ammonizione;
- la sospensione del titolo abilitativo;
- la revoca del titolo abilitativo.

Le sanzioni accessorie sono applicate nei casi e secondo i criteri stabiliti dagli articoli successivi del presente regolamento.

Qualora la violazione sia commessa da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, la stessa è contestata sia all'autore materiale dell'illecito sia al titolare del titolo abilitativo, quale obbligato in solido.

Art. 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie conseguenti alla mancata ottemperanza della normativa nazionale, locale e regolamentare in materia di servizio pubblico di piazza, ove non diversamente previsto, sono stabilite:

- 1) dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada;
- 2) art. 7 bis dlgs 267/2000 secondo cui per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- 3) dalla Legge Regionale vigente.

Art. 50 - Ammonizione

L'ammonizione consiste in una lettera formale da notificare al trasgressore a cura dell'ufficio preposto e viene erogata a seguito della prima violazione contestata delle norme che la prevedano.

Della ammonizione inflitta viene conservata copia presso gli uffici preposti al fine di documentare l'eventuale ripetizione dell'illecito.

Art. 51- Sospensione del titolo abilitativo

La sanzione della sospensione del titolo viene stabilita dal Dirigente dell'ufficio preposto e comporta l'interruzione obbligatoria dell'attività per il periodo indicato nel provvedimento.

La sanzione della sospensione del titolo consegue a quella dell'ammonizione o viene inflitta già dalla prima contestazione nei casi più gravi di violazione, così come indicato dai singoli articoli del Regolamento che prevedano obblighi e divieti, secondo i criteri fissati nell'articolo successivo.

Il titolo può anche essere sospeso qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dall'ufficio preposto trascorso il termine assegnato per provvedere.

Art. 52 - Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo

L'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo, fissata tra un limite edittale minimo e uno massimo, avviene secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione al tipo e all'entità della violazione, ed è determinata secondo i seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità della condotta e indici di negligenza, imprudenza o imperizia;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero disservizio determinatosi;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del trasgressore, ai precedenti comportamenti nell'ambito del biennio o triennio, al comportamento verso gli utenti;
- e) gravità della violazione;
- f) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- g) personalità dell'agente e sue condizioni economiche.

Fatto salvo quanto statuito all'art. 8-bis della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza subirà un aumento, secondo i limiti edittali minimi e massimi fissati, in caso in cui lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole nel corso del biennio, o, per le condotte più gravi, nel successivo triennio, nelle ipotesi indicate negli articoli precedenti.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Nel computo del quantum della sanzione verrà considerata la semplice ripetizione dell'illecito, intesa come due infrazioni nel corso del biennio o triennio, ovvero la ripetizione reiterata, intesa come più di due violazioni nel corso del biennio o triennio, non rilevando se vi sia stato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa precedente.

Art. 53 - Revoca del titolo abilitativo

La sanzione della revoca del titolo abilitativo consiste nel ritiro definitivo dello stesso e nell'interdizione dall'esercizio della professione a seguito di ripetute violazioni nel corso del triennio, come indicato negli articoli di riferimento del presente Regolamento.

La revoca del titolo è altresì disposta:

- a) quando il titolare continui a svolgere il proprio servizio nonostante la vigenza del provvedimento di sospensione oppure non provveda alla riconsegna del titolo entro il termine intimato dall'ufficio preposto;
- b) quando il titolare svolga attività incompatibili con le prescrizioni del presente regolamento;
- c) quando venga rilevato il mancato rispetto delle norme in tema di trasferibilità del titolo;
- d) per trenta giorni di ingiustificata sospensione dal servizio (solo per taxi);
- e) in caso di revoca patente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ovvero del CQC, se il titolare non procede nel termine di sei mesi alla vendita della licenza o a dare corso a quanto previsto dalla legge 21/92 art. 10, comma 2bis;
- f) in caso di condanna definitiva per reati non colposi con pena detentiva complessivamente superiore a due anni;
- g) in caso di recidiva, anche non specifica, nell'arco di un triennio, per condanne ex art. 186, 187, 189 del d. lgs. n. 285/92 ed ex artt. 589 bis e 590 bis del codice penale, ad eccezione di quanto previsto nella successiva lettera h);
- h) nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale colposo aggravato ex commi 2, 3 e 4 art. 589 bis e art. 589 ter del codice penale; nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali aggravate ex commi 2, 3 e 4 art. 590 bis e art. 590 ter del codice penale;
- i) mancata vidimazione annuale del titolo, anche connesso a provvedimenti adottati dall'A.G.

Art. 54- Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca

Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi, il provvedimento è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 3.

Per i provvedimenti disciplinari si procederà a scrutinio segreto, qualora richiesto anche da un solo membro della Commissione.

L'ammonizione, effettuata con lettera formale da inoltrare al trasgressore, è atto del Dirigente responsabile del servizio.

Il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio, sentita in ogni caso la Commissione di cui all'art. 3.

Nei casi in cui il presente Regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida ad eliminare la causa di revoca.

Trascorsi 10 giorni senza che sia stata eliminata la suddetta causa, l'iter della revoca proseguirà nel suo corso ordinario.

Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne abbia avuto piena conoscenza. L'interessato può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.

Egli può presentare le proprie controdeduzioni a sua difesa per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. L'ufficio competente, sentita la Commissione il cui parere comunque non è vincolante, conclude il procedimento con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'illecito.

La licenza di esercizio, o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di revoca o sospensione, deve essere consegnata all'ufficio entro 60 giorni dalla data di notifica. La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.

Su richiesta dell'interessato, per i casi di sospensione della licenza superiore a 30 giorni, la durata della sospensione può essere ripartita in periodi non inferiori a 15 giorni intervallati da un periodo di pari o inferiore durata.

Art. 55- Carta dei servizi

A tutela della qualità del servizio, l'Amministrazione predispone un sistema di raccolta di segnalazioni, reclami e feedback immediati da parte dei clienti. Tale servizio, oltre a essere raggiungibile a mezzo dei contatti pubblicati sul sito del Comune e obbligatoriamente esposti sui singoli veicoli adibiti al servizio taxi, potrà prevedere l'implementazione di ulteriori canali e tecnologie, quali app. e similari.

L'Amministrazione si dota anche di una Carta del servizio taxi, orientata a parametri di efficienza, accessibilità e progressivo miglioramento delle prestazioni.

A tal fine, l'Amministrazione promuove incontri con le organizzazioni di categoria del settore e con le associazioni di consumatori, onde adottare standard di qualità verificabili relativi al servizio erogato e per garantire il costante adeguamento della Carta alle risultanze dell'attività di monitoraggio e alle sopravvenute esigenze rilevanti.

Art.56 - Sito web e reclami

Sul sito web del Comune, in una pagina dedicata, sono pubblicati:

- il vigente Regolamento;
- le tabelle riproducenti le tariffe unitarie di riferimento e relativi supplementi, nonché le condizioni di trasporto incidenti sul calcolo del tassometro o altrimenti addebitate ai clienti;
- l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, l'indirizzo, il recapito mail e il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione di cui al comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

Art. 57 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione - e successiva ripubblicazione, per la durata di quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune.

Esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.

Le situazioni, difformi dalla legge n. 21/1992 e dal presente provvedimento debbono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento medesimo, pena la revoca dell'autorizzazione. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate in forza di precedenti disposizioni regolamentari.